

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

EURIBOR- EURO INTERBANK OFFERED RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	<p>Il tasso EURIBOR è rilevato a cura di EMMI (European Money Markets Institute – l' "amministratore dell'indice") tramite il calculation agent, è pubblicato nella pagina EURIBOR01 del circuito Refinitiv LSEG - London Stock Exchange Group¹ (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirla).</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link.</p> <p>Il tasso EURIBOR è stato inserito nell'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del BMR per effetto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione dell'11 agosto 2016 (come successivamente modificato).</p>
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	<p>Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso EURIBOR (per sua determinazione o a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso EURIBOR, le unità di business della Banca che utilizzano l'EURIBOR, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice²;

¹ **Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alla modifica di denominazione del circuito Refinitiv.**

² In particolare, si dovrà considerare la procedura predisposta dall'amministratore per i casi di cessazione e variazione sostanziale dell'Euribor e pubblicata sul proprio sito internet (ex art. 28.1 del BMR) (cfr. il documento "Benchmarks Changes and Cessation Policy" pubblicato al seguente [link](#)).

- definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;
- informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande;
- predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB.

Dal momento che il tasso Euribor è un indice critico, le attività sopra descritte terranno conto dell'esito del procedimento di cui all'articolo 21 del BMR³.

Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:

- le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla Banca Centrale Europea o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente;
- la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- la presenza **dell'amministratore/i** degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero **la circostanza che non sia vietato l'utilizzo dell'indice alternativo da parte dell'ESMA o dell'autorità competente per l'amministrazione dell'indice⁴ ~~la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA;~~**
- quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno;
- eventuali prassi di mercato;
- la capacità di attuazione della sostituzione dell'EURIBOR con indici alternativi senza ritardi ingiustificati;
- la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati all'EURIBOR.

(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove

³ Ai sensi dell'articolo 21 del BMR è previsto che qualora l'amministratore di un indice di riferimento critico intendesse cessare la fornitura dello stesso, l'amministratore debba attivare una determinata procedura che - nella sostanza - potrebbe comportare l'amministrazione obbligatoria del tasso EURIBOR finché:

- a) la fornitura dell'indice di riferimento non sia stata trasferita a un nuovo amministratore;
- b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; oppure
- c) l'indice di riferimento non sia più critico.

Il periodo massimo di amministrazione obbligatoria non supera complessivamente 5 anni.

⁴ **Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alle modifiche apportate al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, aventi, tra le altre cose, ad oggetto l'introduzione della facoltà da parte delle Autorità Nazionali Competenti o dell'ESMA di vietare l'uso di un indice significativo al verificarsi di determinate condizioni.**

	<p>l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'EURIBOR si utilizzerà l'EURIBOR tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
<p>INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE</p>	<p>Qualora l'EURIBOR, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'EURIBOR (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'EURIBOR.</p>